



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/08/2010

ADDI' 07/08/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA DELLA PISANA 1301 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Pres'gente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	ZAPPALA'	Stefano	"
CETICA	Stefano	"	ZEZZA	Maria	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACCNIS

***** OMISSIS

ASSENTI: BUONTEMPO

DELIBERAZIONE N. 368

Oggetto:

Legge regionale 4 aprile 2007, n. 5. Atto di indirizzo per l'esternalizzazione, tramite affidamento alla società "in house" Lazio Service S.p.A., di alcuni servizi strumentali all'attività della Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio connessi con la realizzazione del 6° Censimento generale dell'agricoltura.



368 - 7 AGO. 2010 R

OGGETTO: Legge regionale 4 aprile 2007, n. 5. Atto di indirizzo per l'esternalizzazione, tramite affidamento alla società "in house" Lazio Service S.p.A., di alcuni servizi strumentali all'attività della Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio connessi con la realizzazione del 6° Censimento generale dell'agricoltura.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche agricole e valorizzazione dei prodotti locali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge regionale 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 28 dicembre 2006, nn. 27 e 28, riguardanti rispettivamente la legge finanziaria regionale e il bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007;

PREMESSO che la Lazio Service S.p.A. è una società per azioni costituita in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 10 Maggio 2001, n. 10 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio" e successive modifiche e/o integrazioni;

VISTO l'art. 1, comma 78, della legge regionale 18 settembre 2006 n. 10 "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006", con il quale si è autorizzata la Regione Lazio ad acquisire sino al 100% della quota capitale di Lazio Service S.p.A. prevedendo, nel contempo, lo stanziamento delle somme necessarie alla suddetta acquisizione;


CONSIDERATO che la Regione Lazio, con deliberazione della giunta regionale n.701 del 24 ottobre 2006 ha acquisito il 100% delle quote di capitale sociale della Lazio Service S.p.A.;

TENUTO CONTO che, conseguentemente, in data 30 ottobre 2006, l'Assemblea straordinaria di Lazio Service S.p.A. ha approvato il nuovo statuto sociale adeguandolo alla normativa vigente, nonché all'orientamento della giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di società *in house*;

CONSIDERATO che nel citato statuto sociale sono state introdotte, alla luce del recente orientamento della Giurisprudenza europea ed italiana in materia, specifiche clausole per consentire al Socio Regione Lazio di esercitare effettivamente il "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;

CONSIDERATO inoltre che, solo la dimostrazione dell'effettivo esercizio del "controllo analogo" e la presenza di altri requisiti, abilita l'Ente pubblico ad affidare direttamente il servizio ad un ente gestore, senza con ciò violare le norme nazionali ed europee poste a tutela della concorrenza;

TENUTO CONTO altresì che la società Lazio Service S.p.A. svolge i servizi strumentali richiesti in via esclusiva per la Regione Lazio;



VISTA la legge regionale 4 aprile 2007, n. 5 recante "Disposizioni relative alla società Lazio Service S.p.A." che stabilisce:

➤ all'art. 1

1. La Società Lazio Service S.p.A., a capitale interamente regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006), assume il ruolo di società per la produzione di servizi strumentali all'attività della Regione.
2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, individuano, con apposite deliberazioni, i servizi strumentali all'attività della Regione esternalizzabili.
3. La Società Lazio Service S.p.A opera nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della concorrenza e, in particolare, di quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale).

➤ all'art. 2

1. I rapporti tra la Regione e la Società Lazio Service S.p.A. sono regolati da uno o più contratti di servizio.

VISTA la legge 20 novembre 2009, n. 166, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", ed in particolare l'articolo 17, che:

- al comma 1, autorizza la spesa, in favore dell'Istat, per l'esecuzione del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura;
- al comma 2, rinvia ad apposito Regolamento di esecuzione la definizione delle caratteristiche generali e delle modalità di organizzazione ed attuazione del Censimento;
- al comma 3, stabilisce che per le Regioni affidatarie di fasi della rilevazione, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del Censimento vengono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'Istat;
- al comma 4, autorizza, per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione del Censimento, il ricorso alle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro;

VISTO il Piano finanziario del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 ottobre 2009 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. CSR0004343 P-2.17.4.9 del 28-10-2009;

VISTO del "Protocollo d'intesa tra l'Istituto Nazionale di Statistica, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura" (di seguito Protocollo), approvato nella sede della Conferenza Unificata in data 26 novembre 2009, repertorio atti n. 80-CU, con il quale sono stati approvati i criteri di riparto dei fondi resi disponibili con il decreto-legge 25 settembre 2009, n.135;

TENUTO CONTO della nota ISTAT del 6 maggio 2010, prot. N. 2610 con la quale sono stati comunicati gli importi che l'Istituto provvederà a trasferire alla Regione Lazio secondo le scadenze e modalità indicate nel Piano finanziario;

VISTA la deliberazione n. 202 del 22 marzo 2010 concernente "6° Censimento Generale dell'Agricoltura, anno 2010. Adozione del Piano Regionale di Censimento del Lazio", presentata su



proposta dell'Assessore alla Tutela dei consumatori e Semplificazione Amministrativa di concerto con l'Assessore all'Agricoltura con la quale la Giunta regionale, tra l'altro, ha disposto:

1. di recepire il "Protocollo d'intesa tra l'Istituto Nazionale di Statistica, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura", approvato nella sede della Conferenza Unificata in data 26 novembre 2009;
2. di organizzare la rete di rilevazione regionale secondo il modello organizzativo ad Alta Partecipazione, come previsto dal art. 3 comma 1 del Protocollo;
3. di approvare la proposta di Piano Regionale di Censimento del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura 2010, allegato e parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1) ed alla cui stesura hanno contribuito equamente l'Area Statistica e l'Area Programmazione e Sviluppo rurale;
4. di subordinare l'esecuzione del Censimento con le modalità descritte nel Piano Regionale di Censimento, allegato e parte integrante della presente deliberazione, all'approvazione del Regolamento di esecuzione 6° Censimento Generale dell'Agricoltura e del Piano di riparto delle risorse, nonché alla emanazione da parte dell'Istat del Piano Generale di Censimento;
5. di subordinare l'esecuzione del Censimento con le modalità descritte nel Piano Regionale di Censimento, allegato e parte integrante della presente deliberazione, alla congruenza delle risorse variabili che verranno attribuite alla Regione dall'Istat sulla base delle precisazioni che lo stesso Istituto fornirà in merito alla numerosità delle aziende agricole e alle modalità di erogazione dei contributi;

TENUTO CONTO che occorre, nelle more dell'approvazione e dell'emanazione di quanto dettagliato al punto 4 del dispositivo della DGR n. 202/2010 sopra citata ed in funzione delle risorse che saranno rese disponibili dall'ISTAT, prevedere la costituzione di una adeguata struttura operativa complessa in grado di garantire l'esecuzione delle attività connesse con l'esecuzione del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura;

PRESO ATTO che la Regione Lazio dispone, ai sensi della L.R. n. 5 /2007 più sopra richiamata, della società "in house" a capitale interamente regionale denominata Lazio Service S.p.A., e che la stessa è in linea:

- sia con le disposizioni dell'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, come sostituito dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006 n. 248;
- sia con la giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di affidamenti diretti;

RITENUTO, ai sensi del comma 2, dell'art. 1 della L.R. n. 5/2007, di individuare quali esternalizzabili alcuni dei servizi volti, nell'ambito delle azioni connesse con la realizzazione del 6° Censimento generale dell'Agricoltura, alla organizzazione e gestione della rete di rilevazione regionale secondo il modello organizzativo ad Alta Partecipazione e in particolare quelli inerenti la selezione e la contrattualizzazione del personale da impiegarsi nella rilevazione e relativo coordinamento, con eccezione delle forniture e dei servizi che l'Amministrazione riterrà di svolgere in proprio;

RITENUTO di avvalersi della Società Lazio Service S.p.A per l'affidamento del pacchetto dei suddetti servizi esternalizzabili e di autorizzare i responsabili del Dipartimento Economico e Occupazionale e la Direzione Regionale Agricoltura a dare attuazione al presente atto di indirizzo per l'affidamento diretto alla stessa, della gestione del pacchetto di servizi di cui al precedente punto, ponendo in essere tutti gli atti gestionali e finanziari correlati e conseguenti, compatibilmente con le risorse finanziarie rese disponibili dall'ISTAT;



368 -7 AGO. 2010 R

PRESO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le Parti Sociali;

all'unanimità

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 1) di individuare, ai sensi del comma 2, dell'art. 1 della L.R. n. 5/2007, quali esternalizzabili i servizi volti, nell'ambito delle azioni connesse con la realizzazione del 6° Censimento generale dell'Agricoltura, alla organizzazione e gestione della rete di rilevazione regionale secondo il modello organizzativo ad Alta Partecipazione e in particolare quelli inerenti la selezione e la contrattualizzazione del personale da impiegarsi nella rilevazione e relativo coordinamento, con eccezione delle forniture e dei servizi che l'Amministrazione riterrà di svolgere in proprio;
- 2) di avvalersi della Società Lazio Service S.p.A per l'affidamento del pacchetto dei suddetti servizi esternalizzabili e di autorizzare i responsabili del Dipartimento Economico e Occupazionale e la Direzione Regionale Agricoltura a dare attuazione al presente atto di indirizzo per l'affidamento diretto alla stessa, della gestione del pacchetto di servizi di cui al precedente punto 1 del deliberato, ponendo in essere tutti gli atti gestionali e finanziari correlati e conseguenti, compatibilmente con le risorse finanziarie rese disponibili dall'ISTAT.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 10 AGO. 2010





ALLEG. alla DELIB. N. **368** *M*
- 7 AGO. 2010
DEL

REGIONE LAZIO



ALLEGATO I

**PIANO REGIONALE DI CENSIMENTO (PRC)
DEL 6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA 2010**
Modello organizzativo ad alta partecipazione
(già approvato con DGR n. 202 del 22 marzo 2010)

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
IL DIRETTORE VICARIO





1. Introduzione.....	3
2. Disegno Territoriale della Rete di Rilevazione Regionale	5
3. La costituzione, la composizione e i compiti dell'Ufficio Regionale di Censimento (URC)	6
3.1 Costituzione e composizione	6
3.2 Compiti dell'Ufficio Regionale di Censimento, sezione centrale (URCC).....	7
3.3 Compiti dell'Ufficio Regionale di Censimento, sezione provinciale (URCT).....	8
4 La costituzione, la composizione e i compiti della commissione tecnica regionale (CTR).....	8
4.1 Costituzione e composizione	8
4.2 Compiti della Commissione Tecnica Regionale (CTR)	9
5. I compiti e la modalità di reclutamento dei Coordinatori Intercomunali (CIC) e dei loro eventuali Responsabili (RPCIC)	10
5.1 Modalità di Reclutamento dei Coordinatori Intercomunali (CIC) e dei loro eventuali Responsabili (RPCIC)	11
5.2 Compiti dei Coordinatori Intercomunali (CIC)	11
5.3 Compiti degli eventuali Responsabili dei coordinatori intercomunali (RPCIC).....	12
6. I compiti e la modalità di reclutamento dei Rilevatori (RIL)	12
6.1 Modalità di reclutamento dei Rilevatori	13
6.2 Compiti dei Rilevatori(RIL)	13
7. La raccolta e la registrazione dei dati	16
7.1 Materiale fornito per la raccolta dei dati.....	16
7.2 Le attività di raccolta e registrazione dei dati	16
7.3 La tecnica di intervista diretta.....	17
7.4 Auto compilazione del questionario elettronico da parte delle Aziende Agricole.	18
7.5 Il controllo e la revisione dei questionari	18
8. La diffusione dei dati provvisori e definitivi	19
8.1 Piano di controllo e correzione dati	19
8.2 Diffusione risultati	19
9. La formazione del personale della rete di rilevazione regionale	20
9.1 I destinatari	20
9.2 I tempi.....	20
10. Attività integrativa di comunicazione e sensibilizzazione e di formazione, a carico dell'URC, sezione centrale (URCC):	22
ALLEGATO 1	23



1. Introduzione

I Censimenti rappresentano un' importante occasione per l'acquisizione di informazioni puntuali ed esaustive sul fenomeno oggetto della rilevazione, in particolare il prossimo censimento generale dell'agricoltura è rivolto alla raccolta dei dati relativi alla struttura e alle caratteristiche di tutte le aziende agricole in Italia e nei Paesi dell'Unione Europea.

Il **regolamento (CE) n. 1166/2008** infatti, istituisce un quadro di riferimento per la produzione di statistiche comunitarie comparabili stabilendo i criteri, i tempi e le modalità di conduzione delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e prevedendo per l'anno 2010 l'esecuzione di una rilevazione censuaria.

A livello nazionale occorre ricordare come il decreto legislativo n. 322/89, attribuisca all'Istat il compito di provvedere all'esecuzione dei Censimenti e come la stessa norma preveda che l'Istituto, per lo svolgimento delle rilevazioni, si possa avvalere della collaborazione degli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale (Sistan).

Relativamente al 6° Censimento Generale dell'Agricoltura, il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazione in legge 20 novembre 2009, n. 166, autorizza l'attività censuaria in via generale e rinvia la fissazione delle regole per il suo svolgimento al **Regolamento di Esecuzione(RE)**.

Ai sensi dell'art. 17, comma 2 della citata legge, il Regolamento di esecuzione, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 17 dicembre 2009 e in corso di emanazione, fissa la data di riferimento delle informazioni censuarie, stabilisce le modalità di organizzazione ed esecuzione del censimento e il suo campo di osservazione, definisce i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad Enti od organismi pubblici e privati, determina i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, definisce i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, stabilisce le modalità di selezione di personale con contratto a tempo determinato nonché le modalità di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, specifica le modalità di diffusione dei dati e quelle di comunicazione dei dati individuali agli organismi a cui è affidata l'esecuzione dei censimenti.

Concordemente a quanto già proposto nel "**Protocollo d'intesa** tra l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione del 6° Censimento generale dell'agricoltura", approvato nella sede della Conferenza Unificata in data 26 novembre 2009., il RE configura inoltre il sistema organizzativo per l'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura affidando all'Istat il compito di redigere il Piano Generale di Censimento(PGC), e stabilendo che, in accordo con il PGC, le Regioni e Province autonome redigano i propri Piani regionali di censimento, scegliendo tra due modelli generali di organizzazione: il modello ad "alta partecipazione" o il modello a "partecipazione integrativa".¹

¹ Le linee fondamentali dell'organizzazione censuaria riportate nel RE e nel PGC, sono state definite e discusse in sede di Comitato consultivo per la preparazione a livello regionale del 6° Censimento generale dell'agricoltura, a cui hanno partecipato, l'Istat e i rappresentanti degli uffici di statistica e degli uffici con competenza in materia agricola delle Regioni, nonché rappresentanti di Anci, Upi ecc.



La Regione Lazio ha scelto di collaborare al Censimento optando per il Modello Organizzativo Ad Alta Partecipazione, per alcuni vantaggi tra i quali riportiamo i più strategici:

- acquisizione dei dati statistici elementari in tempo reale con una diretta utilità sulla disponibilità delle informazioni necessarie alla Regione, nel rispetto delle direttive Istat sulle finalità e le modalità di utilizzo dei dati raccolti, per la pianificazione dello Sviluppo Rurale in occasione della revisione di medio termine ;
- completo governo delle attività di rilevazione a garanzia della qualità dei dati raccolti;
- contribuire al miglioramento dei rapporti tra la Direzione regionale Agricoltura ed i propri utenti;
- acquisizione di significative competenze nel settore della raccolta dei dati da parte del personale coinvolto.

Il presente Piano è predisposto dalla Regione Lazio in attuazione del Protocollo d'intesa tra l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione del 6° Censimento generale dell'agricoltura ed in accordo con il Regolamento di esecuzione ed il Piano Generale di censimento, ai quali si rimanda per gli aspetti non espressamente trattati nel presente atto.

In particolare illustra:

- **Il disegno territoriale della Rete di Rilevazione Regionale**
- **La costituzione, la composizione e i compiti dell'Ufficio Regionale di Censimento (URC)**
- **La costituzione, la composizione e i compiti della Commissione Tecnica Regionale (CTR)**
- **I compiti e la modalità di reclutamento dei Coordinatori Intercomunali (CIC) e dei loro eventuali Responsabili (RPCIC)**
- **I compiti e la modalità di reclutamento dei Rilevatori (RIL)**
- **La modalità di registrazione dei dati**
- **La diffusione dei dati provvisori e definitivi**
- **La formazione del personale delle Rete di Rilevazione Regionale**
- **Attività integrativa di comunicazione e sensibilizzazione e di formazione, a carico dell'URC**





2. Disegno Territoriale della Rete di Rilevazione Regionale

Nel Lazio l'amministrazione regionale ha mantenuto quasi esclusivamente a livello centrale funzioni e compiti in materia di agricoltura, dotandosi di una Rete di strutture ramificate sul territorio.

Per ogni ambito provinciale, infatti, è stata istituita l'Area Decentrata per l'Agricoltura (ADA)², struttura regionale funzionalmente dipendente dalla Direzione regionale Agricoltura, che è articolata in una sede provinciale, localizzata nel capoluogo di provincia, e da un numero di Sportelli Agricoli di Zona (SAZ)³ a presidio del territorio. Tra le altre funzioni svolte dalla ADA, vi è quella di provvedere ad effettuare le rilevazioni statistiche campionario (Struttura e Produzione delle Aziende Agricole, Estimative mensili ecc.) che la Regione è chiamata a fare per conto dell'ISTAT. In considerazione della capillare presenza sul territorio delle strutture regionali competenti in agricoltura (ADA e SAZ) e, tenendo conto della puntuale conoscenza, sia della specifica materia sia del territorio di rispettiva competenza, da parte del personale che opera in tali uffici, si è ritenuto opportuno costituire la rete di rilevazione per il Censimento utilizzando la Rete regionale delle ADA.

La Regione, pertanto, affida a proprie strutture funzionali periferiche (ADA) le funzioni e i compiti previsti per gli UTC e/o gli UCC nel Piano Generale di Censimento (PGC).

La configurazione della Rete di rilevazione del Censimento si può riassumere come segue:

- un primo livello rappresentato dall'**Ufficio Regionale di Censimento, articolato in sei sezioni:**
 - **una sezione centrale** presso la Direzione Regionale Agricoltura (**URCC**) con compiti prevalentemente di indirizzo e governo nonché di controllo e monitoraggio;
 - **cinque sezioni territoriali**, una presso la sede di ogni ADA (**URCT**) con compiti di organizzazione e monitoraggio della rilevazione nei rispettivi territori di competenza, composte anche dagli eventuali **Responsabili dei Coordinatori Intercomunali di Censimento (RPCIC)**, con compiti di organizzazione operativa della rilevazione e coordinamento dei Coordinatori Intercomunali di Censimento (CIC);

²Le Ada, in collaborazione con le SAZ, svolgono i seguenti compiti:

- Provvedono, nell'ambito provinciale di competenza e sulla base delle direttive impartite, ai rapporti con l'utenza gestendo le istanze di finanziamento per l'accesso ai regimi di aiuto istituiti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria oltre che le domande per il rilascio di autorizzazioni, certificazioni, qualifiche, attestazioni ed ogni altro provvedimento o atto di competenza.
- Espletano gli adempimenti istruttori, compresi i controlli ex ante ed ex-post, relativi alle domande ed istanze ricevute e provvedendo poi ad inoltrarne gli esiti alle competenti aree della direzione Agricoltura.
- Può svolgere, sulla base di direttive impartite, attività di vigilanza e controllo relative all'applicazione dei regimi comunitari che non comportano erogazioni finanziarie gestite direttamente dalla regione.
- Svolgono controlli, relativi ai regimi comunitari di sostegno, richiesti dall'AGEA; ' In particolare: - Provvedono agli adempimenti istruttori relativi all'attuazione degli interventi per il sostegno alle imprese agricole ed a quelle agroalimentari, in funzione di una ripartizione per filiere di intervento;
- Svolgono le attività connesse all'attuazione degli interventi volti all'introduzione od al mantenimento di metodi di produzione biologica o ecocompatibili ed all'accertamento dei diritti alle indennità compensative a favore delle aziende ubicate in zone svantaggiate; -
- Provvedono all'attuazione delle attività in materia di: - miglioramento della qualità delle produzioni agricole; - credito; diversificazione delle attività agricole e forestazione; calamità naturali; pesca; infrastrutture rurali; - rapporti agricoltura/territorio/ambiente.

³ Nell'Allegato I si riporta l'articolazione delle SAZ all'interno delle rispettive ADA.



- un secondo livello rappresentato dai **Coordinatori Intercomunali di Censimento (CIC)**, logisticamente collocati presso le SAZ, con compiti di organizzazione operativa della rilevazione, coordinamento dei rilevatori, controllo e revisione dei questionari registrati dai Rilevatori;
- un terzo livello rappresentato dai **Rilevatori (RIL)** responsabili della corretta raccolta dei dati e della compilazione dei questionari, e funzionalmente dipendenti dalle ADA.

La Regione si avvarrà, inoltre, di una **Commissione Tecnica Regionale (CTR)**, con compiti di Coordinamento dei rapporti inter-istituzionali, di consultazione tecnica e di promozione dell'efficacia nella conduzione delle operazioni censuarie.

ELEMENTI DELLA RETE TERRITORIALE REGIONE LAZIO	ORGANO CENSIMENTO
URC=(URCC, URCT)	SI
RPCIC	NO
CIC	NO
RIL	NO
CTR	NO




3. La costituzione, la composizione e i compiti dell'Ufficio Regionale di Censimento (URC)

3.1 Costituzione e composizione

L'Ufficio Regionale di Censimento (URC), formato da URCC e URCT, sarà costituito presso la Direzione Regionale Agricoltura con apposito atto dirigenziale.

L'Ufficio centrale di Censimento (URCC) è composto da:


- il responsabile dell'URCC, da individuarsi tra i Dirigenti della Direzione Regionale Agricoltura;
- tre o più dipendenti della Direzione Regionale Agricoltura;
- uno o più rappresentanti dell'Ufficio di statistica regionale;
- personale della Direzione Regionale Agricoltura con funzioni di segreteria,
- quattro o più collaboratori esterni assunti ai sensi dell'art 17, commi 2 e 4, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazione in legge 20 novembre 2009, n. 166.



L'Ufficio Regionale di Censimento Territoriale (URCT), che verrà costituito presso ogni Area Decentrata dell'Agricoltura (ADA), è composto da:

- un responsabile dell'URCT, di norma coincidente con il Dirigente dell'ADA;
- due o più dipendenti regionali delle ADA tra cui un dipendente con funzioni di segreteria;
- uno o più rappresentanti dei Comuni, Province e degli altri EE.LL. e Camere di commercio (CCIAA), insistenti nel territorio provinciale.

3.2 Compiti dell'Ufficio Regionale di Censimento, sezione centrale (URCC)

- 
- attivare le procedure per la selezione e nomina dei coordinatori intercomunali (CIC), ivi inclusi i loro eventuali responsabili (RPCIC), e dei rilevatori (RIL);
 - svolgere, in collaborazione con l'Istat, la formazione dei CIC e degli eventuali RPCIC, nonché coordinare e supportare gli URCT nella formazione dei rilevatori (RIL);
 - attivare le procedure per l'acquisizione degli strumenti informatici necessari alla registrazione dei questionari in forma elettronica;
 - organizzare e coordinare l'attività delle sezioni provinciali URCT, controllando il loro funzionamento e il buon andamento delle attività ad essi affidate;
 - svolgere attività di supporto tecnico degli URCT;
 - curare il monitoraggio delle attività di rilevazione sul territorio regionale, tenendo costantemente informato l'Istat per tramite del Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR);
 - sottoporre alla Commissione Tecnica Regionale (CTR) i casi critici riscontrati al fine di organizzare gli interventi necessari alla loro tempestiva soluzione;
 - validare i dati provvisori;
 - attivare le procedure per l'organizzazione e promozione delle eventuali attività integrative di comunicazione e sensibilizzazione (vedi paragrafo 10);
 - rendicontare l'impiego delle risorse economiche per l'effettuazione delle operazioni censuarie all'ISTAT;
 - compiti di cui ai paragrafi 7 e seguenti del presente Piano.

3.3 Compiti dell'Ufficio Regionale di Censimento, sezione provinciale (URCT)

Ogni attività si intende riferita al territorio di competenza di ogni URCT.

- svolgere, in collaborazione con URCC, la formazione dei coordinatori intercomunali (CIC), ivi inclusi i loro eventuali responsabili(RPCIC);
- organizzare e svolgere, in collaborazione con l'URCC, l'attività di formazione dei rilevatori (RIL);
- organizzare e svolgere la rilevazione;
- organizzare e coordinare l'attività dei coordinatori intercomunali (CIC), ivi inclusi i loro eventuali responsabili(RPCIC), controllando la loro attività e il buon andamento delle attività ad essi affidate;
- svolgere attività di supporto tecnico dei coordinatori intercomunali (CIC), ivi inclusi i loro eventuali responsabili(RPCIC), e dei rilevatori (RIL);
- curare il monitoraggio delle attività di rilevazione, tenendo costantemente informato l'URCC per tramite del Sistema di Gestione della Rilevazione(SGR)
- verificare che la rilevazione si svolga secondo quanto stabilito dal Piano Generale di Censimento e dal presente Piano;
- sottoporre alla Commissione Tecnica Regionale(CTR), tramite l'URCC, i casi critici riscontrati al fine di organizzare gli interventi necessari alla loro tempestiva soluzione;
- rendicontare l'impiego delle risorse economiche per l'effettuazione delle operazioni censuarie all'URCC;
- assegnare le aree di competenza territoriali ai CIC ;
- supportare i CIC nell'assegnazione delle aziende agricole da intervistare ai RIL;
- garantire l'appoggio logistico ai responsabili territoriali Istat (RIT);
- compiti di cui ai paragrafi 7 e seguenti del presente Piano.

Potranno essere individuate forme di collaborazione con gli EELL per l'attuazione di specifici compiti e funzioni.

4 La costituzione, la composizione e i compiti della commissione tecnica regionale (CTR)

4.1 Costituzione e composizione





La Commissione Tecnica Regionale (CTR) sarà costituita presso la Direzione Regionale Tutela dei Consumatori e Semplificazione Amministrativa con apposito atto dirigenziale.

La Commissione Tecnica Regionale (CTR) è composta da:

- dirigente dell'Area Sistema Statistico Regionale, con funzioni di Presidente;
- uno o più rappresentanti dell'Ufficio di statistica della Regione;
- responsabile dell'URCC;
- uno o più rappresentanti dell'URCC;
- dirigente dell'Istat (Ufficio regionale);
- uno o più rappresentante/i dei responsabili Istat territoriali;
- un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ;
- un rappresentante delle autonomie locali designati dalle loro associazioni;
- un rappresentante delle ADA;
- personale della Regione per lo svolgimento delle funzioni di segreteria.

Della Commissione potranno altresì fare parte rappresentanti delle associazioni di categoria, degli ordini e collegi professionali, di altri soggetti SISTAN e del mondo accademico, nonché rappresentanti degli Enti locali del territorio di pertinenza, con potere consultivo.

4.2 Compiti della Commissione Tecnica Regionale (CTR)

- coordinare i rapporti interistituzionali, garantire la consultazione tecnica, promuovere e valutare l'efficacia nella conduzione delle operazioni censuarie;
- coadiuvare l'Ufficio Regionale di Censimento(URC) nel sovrintendere alla formazione dei coordinatori intercomunali (CIC), dei loro eventuali responsabili(RPCIC) e dei rilevatori;
- verificare che le operazioni di costituzione della rete organizzativa regionale, la formazione dei coordinatori intercomunali (CIC), dei loro eventuali responsabili(RPCIC) e dei rilevatori, nonché le attività di rilevazione vengano svolte secondo le modalità previste dal Piano Generale di Censimento e dal presente Piano;
- assicurare il collegamento funzionale tra i diversi livelli di responsabilità censuarie, coordinando le attività di ispezione e verificandone i risultati;
- valutare e suggerire azioni ritenute idonee per superare situazioni critiche che si dovessero verificare durante le operazioni di rilevazione sul campo;
- controllare e valutare in corso d'opera i risultati provvisori della rilevazione e coadiuvare l'Ufficio Regionale di Censimento, sezione centrale (URCC) nella promozione della diffusione dei dati provvisori a livello regionale.



5. I compiti e la modalità di reclutamento dei Coordinatori Intercomunali (CIC) e dei loro eventuali Responsabili (RPCIC)

Sulla base delle ultime stime effettuate dall'ISTAT alla data del 30 novembre 2009, le aziende agricole con sede del conduttore o sede legale nel territorio regionale sono pari a 152.200. Una loro ipotetica suddivisione per provincia, proporzionale alla distribuzione delle aziende agricole risultanti al Censimento dell'anno 2000, è riportata nella seguente tabella, insieme alla stima dei CIC e degli eventuali RPCIC per Provincia o meglio per URCT.

Si è valutato un carico di lavoro per CIC, in funzione della complessità territoriale e complessità aziendale, variabile tra 1800 e 2100 questionari, sulla base del quale il numero complessivo di CIC a livello regionale dovrebbe variare tra le 72 e le 84 unità.

Si è valutato un numero di eventuali RPCIC variabile tra 13 e 15, sulla base del numero complessivo di CIC da coordinare (1 RPCIC ogni 4 o 5 CIC)

La stima riportata (numerosità CIC, RPCIC e RIL) è provvisoria in quanto la lista definitiva delle Aziende Agricole da censire ad ottobre 2010, verrà fornita all'URC in data 30 aprile 2010.

STIMA NUMEROSITA' CIC E DEI LORO EVENTUALI RPCIC

Province	N. Aziende Agricole (o Questionari)	N.RPCIC	N.CIC x 2100 Questionari	N.CIC x 1800 Q Questionari
Viterbo	27.045	2 o 3	13	15
Rieti	15.008	1 o 2	7	8
Roma	42.505	4 o 5	20	24
Latina	25.421	2 o 3	12	14
Frosinone	42.221	4 o 5	20	23
Lazio	152.200	13 o 15	72	84

Per l'assegnazione ai CIC delle aree sub regionali nelle quali dovranno coordinare la rilevazione, ogni URCT farà riferimento al territorio di competenza delle proprie SAZ, operando laddove necessario, delle aggregazioni o delle suddivisioni sulla base della numerosità delle aziende da censire per comune. Di norma i CIC vengono assegnati nel territorio dove operano durante l'ordinaria attività lavorativa.





5.1 Modalità di Reclutamento dei Coordinatori Intercomunali (CIC) e dei loro eventuali Responsabili (RPCIC)

Il personale che svolgerà il ruolo di CIC, ivi compresi gli RPCIC, verrà selezionato tra i dipendenti dell'amministrazione regionale e tra quello di altre amministrazioni pubbliche avente competenze in materia agraria e/o statistica.

I CIC e gli eventuali RPCIC, sono il punto di riferimento tecnico per i rilevatori (RIL) durante tutte le fasi della rilevazione censuaria.

Pertanto, l'incarico di CIC e di RPCIC dovrà essere ricoperto da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 24, comma 1, dello schema di regolamento approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, e preferibilmente con buona conoscenza del territorio e della realtà agricola esistente.

Con Atto dirigenziale verranno definiti eventuali ulteriori criteri e/o requisiti per il reclutamento.

5.2 Compiti dei Coordinatori Intercomunali (CIC)

Ai coordinatori intercomunali (CIC) spettano i seguenti compiti

- coordinare l'attività dei RIL;
- effettuare la formazione ai RIL;
- valutare la conoscenza da parte dei RIL delle norme tecniche del censimento e, qualora necessario, impartire le opportune direttive per correggere comportamenti errati;
- fornire supporto tecnico e metodologico ai RIL, nel corso della rilevazione;
- monitorare l'andamento della rilevazione e assicurarne il buon andamento;
- effettuare controlli periodici dei questionari compilati anche con ispezioni presso le aziende agricole;
- attivare il rilevatore per effettuare il sollecito all'azienda agricola in caso di ritardo nella conclusione della compilazione;
- affiancare il rilevatore nella fase di controllo e correzione nel questionario dei dati errati a seguito delle verifiche da questi effettuate;
- controllare e revisionare i questionari compilati dai RIL;
- riferire all'eventuale RPCIC e all'URCT, sull'andamento della rilevazione e su eventuali problemi emergenti;
- compilare e trasmettere all'eventuale RPCIC e all'URCT, tramite il Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR), prospetti riepilogativi utili alla definizione dei dati provvisori;
- inviare, dopo averli controllati e revisionati, i questionari, con le modalità indicate dall'eventuale RPCIC e dall'URCT;
- compiti di cui ai paragrafi 7 e seguenti del presente Piano.



Per le aziende agricole che effettuano on line la compilazione del questionario:

- monitorare costantemente l'andamento della compilazione da parte di queste unità;
- attivare il rilevatore per effettuare il sollecito all'azienda agricola in caso di ritardo nella conclusione della compilazione;
- attivare il rilevatore per effettuare le verifiche presso l'azienda agricola per la soluzione delle incompatibilità proposte dal piano di controllo;
- affiancare il rilevatore nella fase di controllo e correzione nel questionario dei dati errati a seguito delle verifiche da questi effettuate.

5.3 Compiti degli eventuali Responsabili dei coordinatori intercomunali (RPCIC)

Agli eventuali responsabili dei coordinatori intercomunali (RPCIC), cui è stata affidata la responsabilità di sovrintendere e monitorare l'attività di altri CIC, spettano i seguenti compiti

- predisporre, di intesa con l'URCT, i programmi di attività dei CIC;
- supportare l'URCT nell'assegnazione delle aziende di competenza ai CIC;
- coordinare l'attività dei CIC e l'andamento della rilevazione;
- monitorare l'attività di rilevazione svolte dai CIC;
- assicurare il buon andamento della rilevazione;
- fornire supporto tecnico e metodologico ai CIC, nel corso della rilevazione;
- rappresentare il raccordo tra il CIC e l'URCT;
- compiti di cui ai paragrafi 7 e seguenti del presente Piano.



6. I compiti e la modalità di reclutamento dei Rilevatori (RIL)

Per la valutazione della numerosità di rilevatori necessari, si è fatto riferimento alla stima di 152.200 aziende agricole fornita dall'ISTAT e alla distribuzione per provincia, riportata nella tabella seguente.

Nell'ipotesi di attribuire 200 questionari per rilevatore, si valuta un fabbisogno di circa 761 rilevatori in totale per la Regione, distribuiti per provincia come riportato nella seguente tabella.

Per una maggiore funzionalità e controllo della rete di rilevazione, si ipotizza di assegnare, per i comuni con una numerosità di aziende intorno alle 200 unità, un Comune ad un solo rilevatore.



La **stima** riportata (numerosità RIL) è **provvisoria** in quanto la lista definitiva delle Aziende Agricole da censire ad ottobre 2010, verrà fornita all'URC in data 30 aprile 2010.

STIMA NUMEROSITA' RIL

Province	N. Aziende Agricole (Questionari)	N. Rilevatori
Viterbo	27.045	135
Rieti	15.008	75
Roma	42.505	213
Latina	25.421	127
Frosinone	42.221	211
Lazio	152.200	761



6.1 Modalità di reclutamento dei Rilevatori

Le operazioni di reclutamento dei rilevatori saranno effettuate in due fasi:

- 1^a fase: il personale verrà selezionato tra i dipendenti dell'amministrazione regionale e di altre amministrazioni pubbliche territoriali, che presenteranno la loro candidatura, a seguito del avviso diffuso dalla Regione;
- 2^a fase: qualora il numero di candidati fosse insufficiente a coprire il fabbisogno si avvieranno procedure selettive di evidenza pubblica per il reclutamento di personale esterno alle PP.AA., anche facendo ricorso a Società regionali o a Enti o organismi esterni.

L'incarico di rilevatore dovrà essere ricoperto da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 24, comma 2, dello schema di regolamento approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri.

Con Atto dirigenziale verranno definiti eventuali ulteriori criteri e/o requisiti per il reclutamento.

6.2 Compiti dei Rilevatori(RIL)

- partecipare alle riunioni di formazione;
- contattare l'unità di rilevazione, effettuare l'intervista e compilare il questionario elettronico;
- aggiornare la lista di aziende agricole;
- effettuare le verifiche di congruenza delle informazioni raccolte;

- effettuare le eventuali re interviste per la risoluzione dei problemi riscontrati;
- riferire su eventuali problematiche al CIC di riferimento;
- trattare con cura il materiale in dotazione (Portatile, ecc.).

Nel caso di aziende agricole che effettuano on line la compilazione del questionario spetta al rilevatore di:

- eseguire il piano di controllo quando l'azienda agricola ha terminato la compilazione;
- ripetere il processo di controllo fino a che il questionario non risulti privo di errori;
- effettuare il sollecito all'azienda agricola in caso di ritardo nella conclusione della compilazione;
- effettuare le verifiche presso l'azienda agricola per la soluzione delle incompatibilità proposte dal piano di controllo;
- correggere nel questionario elettronico i dati errati a seguito delle verifiche effettuate;
- curare le altre eventuali attività definite dall'URTC;
- compiti di cui ai paragrafi 7 e seguenti del presente Piano.





PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITA' DA ASSEGNARE A SOGGETTI OD ORGANI DI CENSIMENTO DELLA RETE

ATTIVITA'	URCC	URCT	RPCIC	CIC	RIL	CTR
Selezione e nomina dei Coordinatori intercomunali (CIC), dei loro eventuali responsabili (RPCIC) e dei rilevatori (RIL)	X					
Rimozione incarico ai Coordinatori intercomunali (CIC), ai loro eventuali responsabili (RPCIC) e ai rilevatori (RIL), nel caso di inadempienze che pregiudichino l'andamento delle operazioni censuarie	X					
Attività integrativa di comunicazione e sensibilizzazione	X					
Attività di formazione	X	X	X	X		
Registrazione diretta dei dati su Questionari elettronici					X	
Interviste ai conduttori di azienda agr.					X	
Revisione dei questionari elettronici .				X		
Controllo e correzione dei dati per la produzione dei dati provvisori	X	X				
Diffusione dei dati provvisori	X					
Sovrintendere e curare operativamente e organizzativamente il processo di acquisizione tramite data entry	X	X		X		
Coordinamento dei rapporti inter-istituzionali, di consultazione tecnica e di promozione dell'efficacia nella conduzione delle operazioni censuarie.						X



7. La raccolta e la registrazione dei dati

7.1 Materiale fornito per la raccolta dei dati

L'URC, sezione centrale (URCC) non appena ricevuto il materiale (lista elettronica aziende agricole, manuale d'istruzione ecc.) dall'Istat, lo invierà, prima dell'inizio della rilevazione, agli URTC.

Il responsabile di ciascun URTC, dovrà distribuire ai CIC o agli eventuali RPCIC, il seguente materiale:

- l'elenco delle unità da censire;
- le copie dei manuali di "Istruzione per la rilevazione";
- il materiale ausiliario compresi i terminali portatili e i relativi accessori (chiavetta USB per collegamento Internet, mouse, valigetta).

Nel corso del periodo 27 settembre - 20 ottobre 2010, i responsabili degli URCC e degli URTC dovranno svolgere le operazioni preparatorie che saranno specificate dall'Istat in apposite circolari.

Queste sono necessarie per consentire lo svolgimento delle attività dei rilevatori:

- predisposizione del materiale per ciascun rilevatore;
- assegnazione a ciascuno di essi delle aziende da contattare e intervistare;
- effettuazione delle riunioni di istruzione.

I rilevatori dovranno effettuare le interviste ai conduttori delle aziende dal 25 ottobre al 31 gennaio 2011.



7.2 Le attività di raccolta e registrazione dei dati

La rilevazione sul campo viene effettuata secondo due tecniche alternative di somministrazione e compilazione dei questionari di censimento:

- la prima tecnica consiste nell'intervista diretta da parte del rilevatore al conduttore dell'azienda agricola con compilazione del questionario elettronico tramite terminali portatili. Tale operazione sarà effettuata on line. Nel caso di assenza di collegamento a Internet o di altro disagio tecnico, dovrà essere possibile la compilazione cartacea del questionario con successiva registrazione (una volta ripristinato il collegamento a Internet) dello stesso all'interno del sistema on line (SGR);
- la seconda tecnica consiste nella compilazione on line (via Internet) del questionario elettronico di censimento da parte del conduttore dell'azienda agricola.

I questionari cartacei eventualmente compilati dal rilevatore o restituiti dalle aziende agricole saranno registrati a cura dei rilevatori sul sistema on line (SGR) reso disponibile da Istat.



E' fatto obbligo ai rispondenti di fornire, tramite la compilazione del questionario, informazioni complete e corrette, per non incorrere nell'attivazione della procedura sanzionatoria di cui agli artt. 7 e 11 del d.lgs. 322/89.

7.3 La tecnica di intervista diretta

La tecnica basata sull'intervista diretta richiede ai rilevatori impegno, precisione, conoscenza e osservanza delle istruzioni fornite negli appositi manuali.

Di norma, lo svolgimento dell'intervista prevede più fasi:

- individuazione delle unità in lista sulla base delle notizie identificative riportate sul questionario e sull'elenco delle unità da intervistare;
- un primo contatto con l'unità in lista per prendere appuntamento per l'intervista;
- aggiornamento dell'elenco o delle informazioni anagrafiche delle aziende agricole da intervistare in base all'esito del primo contatto;
- effettuazione dell'intervista al soggetto in lista;
- controllo e verifica di coerenza dei dati forniti;
- ritorno presso le unità da intervistare per eventuali chiarimenti.

Il rilevatore utilizzerà esclusivamente i questionari ISTAT, e dovrà porre le domande così come sono formulate nel questionario, rispettando le istruzioni in modo da evitare effetti di distorsione che potrebbero invalidare le informazioni raccolte e di conseguenza anche i risultati statistici. Una buona conoscenza del questionario eviterà al rilevatore di trovarsi in difficoltà superando con professionalità le eventuali obiezioni del rispondente, dandogli in tal modo maggiore fiducia.

E' fatto divieto al rilevatore, ai sensi dell'art. 25, comma 3, dello schema di regolamento, di svolgere nei confronti delle unità da censire attività diverse da quelle proprie del censimento e di raccogliere informazioni non contenute nel questionario di rilevazione predisposto da Istat o comunque eccedenti l'oggetto dell'indagine.

Qualora sussistano fondati dubbi sull'attendibilità e sulla coerenza dei dati forniti, il rilevatore chiederà conferma al rispondente e, se necessario, segnalerà il caso al proprio CIC. Questo disporrà per ulteriori accertamenti.

Nell'impossibilità di contattare direttamente il conduttore di unità agricola, le notizie potranno essere richieste ad un familiare o a un parente del soggetto in lista, ad un lavoratore non appartenente alla famiglia o ad altra persona di fiducia, che partecipi direttamente all'attività dell'unità rilevata.

Qualora il soggetto in lista sia costituito da persona giuridica, le informazioni potranno essere fornite, oltre che dal conduttore, dal legale rappresentante o da altra persona che partecipi direttamente all'attività dell'unità da rilevare.



Il rilevatore dovrà registrare direttamente sul questionario elettronico le informazioni acquisite tramite intervista e dovrà risolvere con il conduttore le incompatibilità proposte dal piano di controllo previsto nel data entry e più in generale dalle regole di revisione; pertanto la richiesta di chiarimenti, e seguito della revisione del questionario compilato, dovranno avvenire contestualmente .

7.4 Auto compilazione del questionario elettronico da parte delle Aziende Agricole.

Le aziende agricole avranno l'opportunità di compilare da sole il questionario elettronico. A tal fine saranno opportunamente informate dall'Istat sulle modalità di accesso e compilazione telematica del questionario di censimento con apposita lettera. Pertanto, ciascuna azienda agricola potrà scegliere se attendere il rilevatore per effettuare l'intervista diretta oppure se compilare autonomamente il questionario elettronico.

Attraverso il Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR) ciascun rilevatore sarà in grado di controllare questa fase di lavoro, ricavando informazioni sulle aziende agricole che hanno utilizzato questa tecnica, sullo stato della compilazione, sulla data di ultimazione della compilazione e su quella di avvenuta trasmissione del questionario compilato. In questo caso la verifica della completezza e correttezza delle risposte compilate è svolta dal rilevatore che evidenzierà al conduttore compilante le principali incongruità o incompletezze delle risposte.

Il monitoraggio della compilazione del questionario elettronico da parte delle aziende agricole, il lancio della procedura di controllo, l'analisi di congruità delle risposte spetta al rilevatore. Il ritorno presso l'azienda per la risoluzione di casi dubbi o particolari spetta di norma al rilevatore.

7.5 Il controllo e la revisione dei questionari

Il controllo e la revisione dei questionari è compito dei coordinatori intercomunali (CIC).

Scopo del controllo e della revisione, è di verificare la completezza e correttezza formale delle risposte date in ciascun questionario ai principali quesiti. Le regole di controllo e di revisione saranno specificate dall'Istat nel manuale "Istruzioni per la rilevazione".

Il controllo e la revisione dovranno essere effettuate giornalmente e, in ogni caso, si dovranno concludere entro le scadenze fissate dal calendario generale del censimento.





8. La diffusione dei dati provvisori e definitivi

8.1 Piano di controllo e correzione dati

L'Istat predisporrà un piano generale di controllo e correzione organizzato per fasi:

Fase 1: controlli e correzioni per la produzione dei dati provvisori;

Fase 2: controlli e correzioni per la produzione dei dati definitivi. L'URC parteciperà a tale processo di controllo e correzione in un quadro operativo e tecnico idoneo ad assicurare omogeneità di applicazioni metodologiche. I dati validati mediante il processo suddetto formeranno oggetto della diffusione dei dati definitivi a cura dell'Istat.

Nella prima fase saranno corrette le variabili "primarie" relative alla struttura delle aziende agricole, quelle cioè che costituiranno oggetto di diffusione dei dati provvisori.

Nella seconda fase saranno corrette le restanti variabili ("secondarie"), mantenendo fisse le variabili "primarie" corrette nella fase precedente.

L'Istat potrà fornire le informazioni inerenti le unità errate e le correlate violazioni sulle variabili "primarie" all'URC. In base a queste informazioni l'URC potrà effettuare gli accertamenti e le imputazioni interattive dei dati errati, soprattutto con riferimento alle unità più rilevanti. Conclusa l'attività di correzione e imputazione interattiva delle variabili "primarie", l'URC potrà procedere autonomamente alle predisposizione delle tavole di dati provvisori e alla loro diffusione secondo le modalità stabilite dall'Istat.

L'Istat utilizzerà i risultati della fase 1 per eseguire tutti i controlli e le correzioni proprie della fase 2. In questo modo l'Istat perverrà alla validazione finale dei dati rilevati per azienda e procederà alla produzione e diffusione dei dati definitivi.



8.2 Diffusione risultati

Il Censimento generale dell'agricoltura rappresenta uno strumento di conoscenza indispensabile per analizzare una realtà economica in continua e complessa evoluzione.

Di conseguenza, il piano di diffusione dei risultati si pone l'obiettivo di fornire la massima informazione possibile al fine di soddisfare le esigenze dei diversi segmenti di utenza. Allo scopo di ottimizzare tempestività e qualità dell'informazione prodotta, la diffusione dei dati censuari riguarderà due tipi di risultati:

- risultati provvisori, la cui diffusione avverrà entro il mese di giugno 2011;
- risultati definitivi, la cui diffusione sarà effettuata entro il mese di aprile 2012.

I dati provvisori deriveranno direttamente dalla registrazione in data entry controllato dei questionari e dai successivi controlli e correzioni sulle variabili "primarie", di cui al paragrafo 8.1 di questo Piano.

Al fine di garantire omogeneità nazionale ai contenuti della diffusione dei dati provvisori, l'Istat redigerà entro il 31 luglio 2010 il Piano di diffusione dei dati provvisori previsto dall'art. 30, comma 2 dello schema di regolamento. Il Piano sarà predisposto dall'Istat e definirà contenuti informativi e procedure della diffusione provvisoria nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di esecuzione. Tempi e modalità della diffusione provvisoria saranno concordati dall'Istat con ciascuna Regione e Provincia autonoma.

La diffusione dei dati definitivi sarà compito dell'Istat e avverrà mediante uso di strumenti informatici e volumi cartacei, secondo contenuti informativi, tempi e procedure che saranno specificate nel Piano di diffusione dei dati definitivi. Questo sarà redatto dall'Istat entro il 28 febbraio 2011.



9. La formazione del personale della rete di rilevazione regionale

9.1 I destinatari

Sono destinatari della formazione tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo nelle operazioni censuarie. Tenuto conto del loro elevato numero e delle differenze di contesto organizzativo, la formazione avverrà "a cascata", propagandosi da ciascun livello al successivo della rete territoriale di organizzazione censuaria, fino a coinvolgere ogni singolo rilevatore. All'origine del percorso formativo vi è l'Istat, cui spetta il compito di preparare la documentazione di base, le circolari di trasmissione, il manuale "Istruzioni per la rilevazione".

L'attività di formazione verrà realizzata mediante incontri in presenza (cioè occasioni di aula in cui si incontrano i docenti/istruttori e le persone che fruiscono della formazione), con l'ausilio di documenti e di supporti didattici resi disponibili dall'Istat anche via web.

La prima azione di formazione sarà svolta nei confronti del personale dell'URC; successivamente dall'URC, con il supporto dell'Istat, nei confronti dei coordinatori intercomunali (CIC), ivi inclusi i loro eventuali responsabili (RPCIC). La formazione del personale di questo livello è considerata strategica per il presidio della qualità dell'indagine. L'azione finale del piano è rappresentata dalla formazione dei rilevatori da parte dei CIC ed RPCIC, con l'ausilio del personale dell'URC.

9.2 I tempi

Il calendario degli incontri in presenza è il seguente:

1-30 giugno: Incontri di allineamento e Workshop in cui il personale assegnato agli Uffici Regionali di Censimento (URC) acquisisce tutte le informazioni metodologiche, tecniche e organizzative sul processo

censuario nella propria Regione. L'organizzazione sarà gestita dal responsabile di URC, con il supporto dell'Istat.

4 - 24 settembre: Formazione dei coordinatori intercomunali (CIC) e dei loro eventuali responsabili (RPCIC). Gli incontri saranno gestiti da team integrati di esponenti degli URC e dell'Istat (di norma mediante RIT).

27 sett. - 20 ottobre: Formazione dei rilevatori, realizzata attraverso incontri gestiti a livello territoriale locale, di norma dai coordinatori intercomunali e loro responsabili.

Calendario della formazione

Periodo	Destinatari	Eventi e Modalità	Obiettivo	Obiettivo	Formatori
			Metterli in condizione di	Per svolgere il ruolo di	
1-30 giugno	Personale degli URC	Incontri di allineamento Workshop	Realizzare momenti di formazione a livello regionale e subregionale	Gestori dell'informazione di processo sul territorio	Esponenti delle Regioni con supporto dell'Istat
4 - 24 settembre	Coordinatori intercomunali (CIC), ivi inclusi i loro eventuali (RPCIC)	Incontri in presenza materiali didattici web	Formare i rilevatori	Istruttori dei rilevatori	Team integrati Istat e URC
27 sett. - 20 ottobre	Rilevatori(RIL)	Incontri in presenza materiali didattici web	Operatori di qualità per svolgere il Censimento		Coordinatori intercomunali e Rpic (con contributi dei Responsabili Istat Territoriali)

10. Attività integrativa di comunicazione e sensibilizzazione e di formazione, a carico dell'URC, sezione centrale (URCC):

Attività di comunicazione e sensibilizzazione

In aggiunta alla campagna informativa che effettuerà l'ISTAT sul Censimento, la Regione intende promuovere ulteriore forme di comunicazione indirizzate in particolare a: associazioni di categoria (Coldiretti, Confagricoltura, CIA, associazioni allevatori, ecc.), Consorzi, Cooperative, Università agrarie, Istituti Tecnici Agrari, Organizzazioni di Produttori.

Si vogliono enfatizzare due specifici aspetti:

- la possibilità di compilazione on-line del questionario direttamente da parte del conduttore dell'azienda agricola, e comunque la scelta della modalità di registrazione automatica anche nel caso di intervista del rilevatore;
- l'importanza per la regione della partecipazione attiva di tutte le aziende al 6° Censimento Agricoltura assicurando il rispetto della privacy, e l'utilizzo dei dati solo per fini statistici (no controlli fiscali).

Le modalità di conduzione della comunicazione che si intendono adottare sono:

- organizzazione di seminari/conferenze stampa nei territori Provinciali rivolti ai soggetti interessati con l'intervento di stampa e radio - tv regionali e locali;
- informazione su sito web regionale /mail;
- altre iniziative da stabilire, rivolte ad informare i conduttori delle aziende agricole.

Attività formativa

Nel Lazio l'attività di registrazione dei dati si prevede che venga svolta direttamente dai rilevatori nella fase di somministrazione del questionario. A tale scopo saranno utilizzati dispositivi portatili consegnati direttamente ai rilevatori, ai coordinatori intercomunali(CIC) e ai loro eventuali responsabili(RPCIC) .

Si ritiene pertanto necessario dedicare uno spazio formativo rivolto ai CIC, ai RPCIC, e ai rilevatori in relazione alla compilazione elettronica del questionario.





ALLEGATO 1

Si riporta di seguito l'articolazione delle 45 SAZ all'interno delle rispettive ADA, e dei comuni ad esse afferenti :

N° di Comuni per SAZ e ADA						
SAZ	ADA Frosinone	ADA Latina	ADA Rieti	ADA Roma	ADA Viterbo	Lazio
Acquapendente					7	7
Amatrice			9			9
Anagni	11					11
Aprilia		5				5
Atina	9					9
Bagnoregio					6	6
Borgorose			7			7
Bracciano				9		9
Canino					6	6
Capranica					7	7
Cassino	14					14
Ceccano	9					9
Ceprano	14					14
Cerveteri				3		3
Civita Castellana					10	10
Civitavecchia				3		3
Colleferro				8		8
Fara Sabina			2			2
Fiano				13		13
Fondi		4				4
Formia		6				6
Frascati				12		12
Froninone	9					9
Latina		1				1
Magliano Sabina			10			10
Minturno		4				4
Nettuno				2		2
Palestrina				16		16
Palombara				11		11
Poggio Mirteto			13			13



Poggio Moiano			19			19
Pomezia				2		2
Pontecorvo	12					12
Pontinia		5				5
Rieti			13			13
Roma				2		2
Ronciglione					6	6
Sora	13					13
Subiaco				19		19
Tarquinia					3	3
Terracina		8				8
Tivoli				16		16
Tuscania					4	4
Velletri				5		5
Viterbo					11	11
LAZIO	91	33	73	121	60	378

